

CITTA' DI CORSICO
Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI POSTO AUTO

TRA

Il Comune di Corsico (Milano) - Roma n. 18- nella persona del Dirigente del Settore
....., cod. fisc.
....., espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi
delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito denominato "CONCEDENTE"

E

Il Sig./Sig.ra nato/a a il
..... cod. fisc. di seguito denominato
"CONCESSIONARIO"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. ASSEGNAZIONE POSTO AUTO

1. Il Comune di Corsico concede in concessione al Sig./Sig.ra
..... che accetta, ad uso esclusivo di autorimessa con
espreso divieto di ogni altra destinazione, il posto auto, sito nel Comune di Corsico Via
Monti 23, piano terra, per una superficie di mq., identificato catastalmente al
NCEU FG, MAPP, SUB, CAT, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il presente contratto decorre a far data dal ed ha durata di sei anni
rinnovabile alle condizioni qui pattuite.
2. Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto di concessione dandone
comunicazione al concedente con lettera raccomandata (R.R.) o PEC con un preavviso di 6
mesi.
3. E' fatto espresso divieto di subconcessione, in ogni forma e modalità, pena la risoluzione
ipso jure del contratto stesso per fatto e colpa del concessionario, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

3. CANONE DI CONCESSIONE E SPESE - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario:
 - a) corrisponde il canone annuale di concessione inizialmente fissato in € (...../00), da pagarsi in n. 4 rate trimestrali anticipate, comprensivo di spese, oltre IVA di legge.
 - b) Il canone di locazione sarà assoggettato ogni anno ad aggiornamento ISTAT in misura del 75% della variazione dell'anno precedente.
2. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone oltre 60 giorni dalla data di scadenza, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del c.c. applicando gli interessi di mora, in misura pari al tasso legale vigente su tutte le somme non corrisposte.
3. Il concessionario è tenuto a versare al concedente, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nei termini e nelle modalità stabilite dal concedente, un deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità del canone di concessione. Il deposito cauzionale verrà restituito al concessionario solo dopo la regolare riconsegna del posto auto in buono stato di conservazione.

4. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL POSTO AUTO

1. Il concessionario dichiara di ricevere il posto auto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il concessionario è custode della cosa concessa e dovrà mantenerla con la diligenza

del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.). Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati da negligenza nell'uso della cosa concessa nonché quelle di ordinaria manutenzione di cui all'art. 1576 c.c. Quando il posto auto necessita di eventuali interventi manutentivi straordinari che non sono a carico del concessionario, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al concedente per l'eventuale autorizzazione e/o rimborso.

2. In caso di recesso il concessionario ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto al concedente, sei mesi prima, del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi e restituzione del posto auto libero da cose e in buono stato di conservazione.

5. DANNI, RESPONSABILITÀ, MIGLIORIE E INNOVAZIONI

1. Il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione del posto auto.
2. Nessuna miglioria, innovazione, modifica, potrà essere effettuata dal concessionario senza preventivo consenso scritto del concedente. I miglioramenti e le addizioni eseguiti sul posto auto dal concessionario, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del concedente, senza che per ciò, il concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. E' in ogni caso riservato al concedente il diritto di pretendere la rimozione della miglioria.
3. Il concedente potrà eseguire sul posto auto, su pertinenze e parti comuni, innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli artt. 1582, 1583, 1584 c.c. Ove, in assenza del concessionario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il concedente è autorizzato a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal concessionario qualora le opere siano comprese tra quelle poste a suo carico.

6. SPESE

1. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico delle parti nella misura del 50%, saranno anticipate dal concedente e rimborsate dal concessionario a semplice richiesta.

7. PATTI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del codice civile.
2. Per ogni controversia è competente il foro di Milano.
3. Il concessionario acconsente trattamento dei dati personali in riferimento alla gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Corsico, lì _____

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli art. 2 (Durata della concessione), 3 (Canone di concessione, spese e deposito cauzionale), 4. (Consegna e riconsegna del posto auto), 5 (Danni, Responsabilità, Migliorie e Innovazioni), 6 (Spese) e 7 (Patti finali).

IL CONCESSIONARIO
